

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 E S.M.I.

Il sottoscritto/a ALESSANDRA SINATRA nato/a a _____ il _____
e residente a _____ Provincia di _____ in via/piazza _____,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ai fini dell'incarico che il Sig. Sindaco riterrà conferirmi quale
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARAT SPA.

quanto segue:

- di chiamarsi ALESSANDRA SINATRA;
- di essere nato/a a _____ il _____;
- di essere residente a _____ Provincia di PA in via/piazza _____;
- che il proprio codice fiscale è _____;
- che il proprio recapito telefonico è _____;
- di essere in possesso dei titoli di studio LAUREA IN GIURISPRUDENZA (V.O.)

conseguiti presso

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
in data 04-12-1989

- che il proprio curriculum professionale è quello allegato alla presente;
- che la propria attuale occupazione è AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA;
- di ~~versare~~ / non versare nella condizione di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con la L. n. 135/2012, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito con la L. n. 114/2014 e dall'art. 17, comma 3, della L. n. 124/2015, che vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza cariche in organi di governo delle amministrazioni stesse e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, consentendo gli stessi esclusivamente a titolo gratuito;
- di non versare in cause di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'incarico da ricoprire di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'organo che ha provveduto alla nomina i conflitti di interesse o le cause di incompatibilità verificatesi successivamente all'assunzione dell'incarico, astenendomi da qualsiasi decisione che possa generare un conflitto di interessi anche potenziale.
- di non versare nelle situazioni di cui all'art. 53, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- di non versare nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 21, D.Lgs. 39/2013;
- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all'incarico da ricoprire;
- che lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico verrà svolta in orari che non interferiscono con eventuale rapporto di lavoro intercorrente fra il sottoscritto e la propria amministrazione di appartenenza;
- di non trovarsi in una delle condizioni previste dal D.Lgs. 235/2012 e dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere dalla cui appartenenza o vincolo associativo si possa determinare un conflitto di interesse con l'incarico assunto ovvero siano tali da renderne rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della pubblica amministrazione PRESIDENTE DELLA SEDE DI PALERMO E COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE DI AVVOCATI CAMMINO = CAMERA NAZIONALE AVVOCATI PER LA PERSONA, LE RECAZIONI FAMILIARI E I MINORENNI CHE NON

COMPORSA ALCUN CONFLITTO DI INTERESSI, NEANCHE POTENZIALE,
CON L'INCARICO SOPRA SPECIFICATO

- di essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi di cui all'art. 3 L.R. 19/1997 e s.m.i. richiesti per la nomina: LAUREA IN GIURISPRUDENZA

ESPERIENZA PROFESSIONALE ULTRA VENTICINQUENNALE
(ISCRITTA ALL'ALBO DEI PROCURATORI LEGALI, SUCCESSIVA
MENTE AVVOCATI ED OGGI ANCHE CASSAZIONISTA)
1^a ISCRIZIONE = 23 SETTEMBRE 1993.

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE IN ATAT SPA DAL
15-9-2015 AL 11-7-2018

- di non versare in una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 – di cui si è preso visione – che dispone in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, L. 190/2012 e di essere consapevole che nel corso dell'incarico l'incaricato è obbligato a presentare annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al sopra citato decreto; a tal fine ed in conformità alle Linee guida dell'ANAC di cui alla Delibera n. 833 del 03.08.2016, il sottoscritto dichiara gli incarichi e le cariche ancora in corso o, se cessati, con riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D. Lgs. 39/2013, specificando, con riferimento a ciascun incarico o carica, l'amministrazione o l'ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la tipologia di carica o incarico, la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

IN ATAT SPA dal 15-09-2015 al 11-07-2018

- di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso*, ~~ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso~~, di seguito indicati ~~** (specificare il capo di imputazione)~~

NESSUN PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO

(n.b. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., il soggetto dovrà dichiarare, anche, l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato)

** In caso di assenza di procedimenti penali in corso dovrà essere riportata la seguente dichiarazione:

NESSUN PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO

- di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso, ~~ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso~~, in relazione alle fattispecie di reato prese in considerazione dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dall'ANAC ed elencate nell'allegato alla presente dichiarazione

NESSUN PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO

- che attualmente ricopre le seguenti cariche in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica nonché in società private iscritte nei pubblici registri VICE PRESIDENTE ATAT SPA

- _____;
- di aver ricoperto le seguenti cariche in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica nonché in società private iscritte nei pubblici registri CONSIGLIERE di AMMINISTRAZIONE
DI ADAT SPA DAL 15-09-2015 al 11-7-2018
- _____

- _____;
- di non versare in una delle cause ostative alla nomina di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, di cui si è preso visione;
 - di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 734, L. 296/2006;
 - di non versare in cause di incompatibilità o di conflitto di interesse in relazione all'incarico da ricoprire ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/1997 e s.m.i.;
 - di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 13, comma 2, L.R. 7/1992;
 - che la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o designazione risulta essere QUELLO
di cui all'ALLEGATO MODULO
- _____

- _____
- che il reddito denunciato nell'anno precedente è pari a € 27.653,00 (UNICO 2019)
 - di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile;
 - di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2387 del codice civile;
 - di non essere titolare di cariche presso enti pubblici o privati;
 - di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati e di percepire i seguenti compensi a qualsiasi titolo corrisposti VICE PRESIDENTE ADAT CON COMPENSO
DA DETERMINARE
- _____

- ☒ di non svolgere incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;
- di svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i seguenti compensi
- _____

- ☒ di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
- di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (specificando, con riferimento a ciascun incarico, l'amministrazione o l'ente presso cui si svolge l'incarico, la tipologia di incarico, la data di nomina o di conferimento dell'incarico, il termine di scadenza o di eventuale cessazione)
- _____

- di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
- di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (specificando, con riferimento a ciascuna carica, l'amministrazione o l'ente presso cui si ricopre la carica, la tipologia di carica, la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione)

- di non svolgere attività professionali in proprio e/o il cui compenso gravi sulla finanza pubblica;
- di svolgere le seguenti attività professionali in proprio e/o il cui compenso gravi sulla finanza pubblica (specificando, con riferimento a ciascun incarico, l'amministrazione o l'ente presso cui si svolge l'attività professionale, la tipologia di incarico, la data di conferimento dell'incarico, il termine di scadenza o di eventuale cessazione)

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN PROPRIO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE CONFERITO DAL COMUNE DI USTICA CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N° 4/2016 (IMPEGNO EURO #500.00# PROGETTO DI PARCELLA EURO #5.019.00# OLTRE ACCESSORI E DOVUTI). INCARICHI DI AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO CONFERITI DAL TRIBUNALE DI PALERMO, INCARICHI CESSATI DA LIQUIDARE (NON SI CONOSCE L'AN, IL QUANTUM E A CARICO DI CHI)*

di provvedere all'aggiornamento della presente dichiarazione sostitutiva qualora dovessero verificarsi delle variazioni rispetto a quanto con la presente dichiarato.

NESSUN CONFLITTO DI INTERESSI, NEANCHE POTENZIALE CON L'INCARICO DI VICEPRESIDENTE ATAT

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

PALERMO

luogo

29-11-2019

data

firma per esteso del dichiarante

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016:

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (d'ora in poi, "Codice Privacy") e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in poi, "GDPR 679/2016"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta questa Amministrazione.

Il Titolare del Trattamento dei Dati è il Comune di Palermo nella persona del Sindaco n.q. di rappresentante legale, domiciliato per la carica presso la sede municipale di Piazza Pretoria, n. 1 Palazzo delle Aquile. P.E.C. protocollo@cert.comune.palermo.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati è la ditta Wemapp SRLS domiciliato per la carica presso la sede municipale di Piazza Pretoria, n. 1 Palazzo delle Aquile. P.E.C.: protocollo@cert.comune.palermo.it

I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge (normativa per incarichi di consulenza ex art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e di esperti del Sindaco ex art. 14 L.R. 7/1992 e per le nomine negli Organismi, società ed Enti partecipati dal Comune ex LR. 19/97) e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'A.C.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016 e dal Codice Privacy in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

I dati personali, sensibili o giudiziari possono essere comunicati all'interno dell'Amministrazione Comunale per finalità di istruttoria dell'atto amministrativo e/o a soggetti esterni nei casi previsti dalla normativa vigente e/o per l'accertamento di stati, qualità e fatti ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati e/o per l'acquisizione di dati giudiziari e/o diffusi per mezzo della pubblicazione all'albo pretorio e nella sezione del sito web istituzionale dedicata di "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 33/2013 e per il periodo temporale stabilito dal medesimo decreto.

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR 679/2016, i dati personali sono: trattati in modo lecito, corretto e trasparente; raccolti per le finalità sopra riportate e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti; conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Ai sensi degli artt. 26 e 27 del Codice Privacy e degli artt. 9 e 10 del GDPR 679/2016, i dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali", vale a dire quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona", potranno essere trattati da questa Amministrazione solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

In ogni momento, la S.V. potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy e degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016, in essi contemplati ivi compreso il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

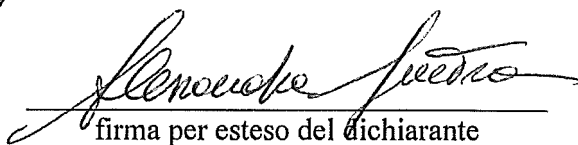
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dal Codice Privacy e dal GDPR 679/2016.

PALERMO

luogo

29-11-2019

data


firma per esteso del dichiarante

ALLEGATO

Fattispecie di reato prese in considerazione dal PNA approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Titolo II Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione

Capo I Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione

Art. 314 cod. pen. (Peculato):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316 cod. pen. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 316 - bis cod. pen. (Malversazione a danno dello Stato):

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316 - ter cod. pen. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato):

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317 cod. pen. (Concussione):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a dodici anni.

Art. 318 cod. pen. (Corruzione per l'esercizio della funzione):

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.



Art. 319 cod. pen. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio):

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-ter cod. pen. (Corruzione in atti giudiziari):

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater cod. pen. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 cod. pen. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio):

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321. Pena per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

~~Art. 322 cod. pen. (Istigazione alla corruzione):~~

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.



Art. 322-bis cod. pen. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri):

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322 primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

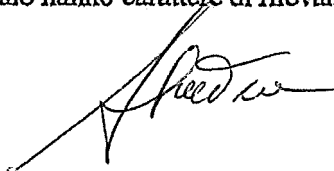
- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323 cod. pen. (Abuso di ufficio):

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.



Art. 325 cod. pen. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326 cod. pen. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 331 cod. pen. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 334 cod. pen. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Capo II - Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione.

Art. 346-bis. cod. pen. (Traffico di influenze illecite):

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da un anno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.



La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Altre tipologie di reato:

Art. 51 codice di procedura penale comma 3 bis (Uffici del Pubblico Ministero. Attribuzioni del procuratore distrettuale):

Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473* e 474*, 600*, 601*, 602*, 416-bis*, 416-ter* e 630* del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74¹

*Art. 473 cod. pen. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segretamente distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

*Art. 474 cod. pen. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

*Art. 600 cod. pen. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

*Art. 601 cod. pen. Tratta di persone

*Art. 602 cod. pen. Acquisto e alienazione di schiavi

*416-bis cod. pen. (Associazione di tipo mafioso)

*Art. 416-ter. cod. pen. Scambio elettorale politico-mafioso

*Art. 630 cod. pen. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

¹ Art. 74 comma 1 Quando tre persone o più si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

OMISSIS

Articolo 73 - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope: 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 12, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 12, importa, esporta, acquista, riceve o qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000).

2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14 (abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 50/11 - ndr).

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condizioni di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 12, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà (vedi modifica introdotta dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge 38/10 - ndr).

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della

del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, dell'articolo 291-quater² del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e dell'articolo 260³ del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Art.51 codice di procedura penale comma 3 quater (Uffici del Pubblico Ministero. Attribuzioni del procuratore distrettuale).

Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

416 cod.pen. (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis⁴, del testo unico delle disposizioni concernenti la

sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte).

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione del delitto.

² 291-quater. (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). - 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni [c.p.p. 33-bis, 513-bis, 280, 581, 584, 407a)]. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni [c.p.p. 33-bis, 513-bis, 407a)]. 3. La pena è aumentata [c.p. 64] se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2 [c.p. 633]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi [c.p. 585] o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà [c.p. 633] nei confronti dell'imputato [c.p.p. 60] che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione del delitto.

³ ART. 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'alleggerimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantità di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

⁴ Articolo 12, comma 3-bis D.lgs 25 luglio 1998 - Se i fatti di cui al comma 3 sono connessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Articolo 12, comma 3 D.lgs 25 luglio 1998 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurare

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis*, 600-ter*, 600-quater*, 600-quater-1*, 600-quinquies*, 609-bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater*, 609-quinquies*, 609-ocies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

416-bis cod.pen. (Associazione di tipo mafioso)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive

* 600-bis - Prostituzione minorile

* 600-ter - Pornografia minorile

* 600-quater - Detenzione di materiale pornografico

* 600-quater-1 - Pornografia virtuale

* 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

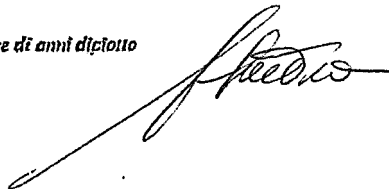
* 609-bis - Violenza sessuale, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto

* 609-quater - Atti sessuali con minorenne

* 609-quinquies - Corruzione di minorenne

* 609-ocies - Violenza sessuale di gruppo quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto

* 609-undecies - Adescamento di minorenni



Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annunziati all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 1 lett. c) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235:

Sono da ricomprendersi nel novero delle tipologie di reato per i quali il P.N.A. 2016 ha esteso l'ambito di operatività per le finalità di prevenzione della corruzione anche tutti i reati per i quali è intervenuta condanna con sentenza definitiva a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Art. 10 comma 1 lett. a) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235:

Sono da ricomprendersi nel novero delle tipologie di reato per i quali il P.N.A. 2016 ha esteso l'ambito di operatività per le finalità di prevenzione della corruzione anche tutti i delitti concernenti la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati.

Art. 10 comma 1 lett. d) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235:

Sono da ricomprendersi nel novero delle tipologie di reato per i quali il P.N.A. 2016 ha esteso l'ambito di operatività per le finalità di prevenzione della corruzione anche tutti i reati in cui è intervenuta condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c).

Art. 10 comma 1 lett. e) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235:

Sono da ricomprendersi nel novero delle tipologie di reato per i quali il P.N.A. 2016 ha esteso l'ambito di operatività per le finalità di prevenzione della corruzione anche tutti i reati in cui è intervenuta condanna con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

Art. 10 comma 1 lett. f) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235:

Sono da ricomprendersi nel novero delle tipologie di reato per i quali il P.N.A. 2016 ha esteso l'ambito di operatività per le finalità di prevenzione della corruzione anche i reati commessi da coloro nei confronti il tribunale ha applicato con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

PA 29-11-2017

